

Codice A1814B

D.D. 5 agosto 2021, n. 2274

Autorizzazione idraulica n° 1772 per intervento di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento ferroviario sul Torrente Banna al km 29+950 della linea Torino-Genova. Sostituzione ponte ad arco in muratura e realizzazione di canale scolmatore in affiancamento, in Comune di Villanova d'Asti (AT). Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione di Torino.



ATTO DD 2274/A1814B/2021

DEL 05/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1772 per intervento di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento ferroviario sul Torrente Banna al km 29+950 della linea Torino-Genova. Sostituzione ponte ad arco in muratura e realizzazione di canale scolmatore in affiancamento, in Comune di Villanova d'Asti (AT).
Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione di Torino.

Con nota inviata via PEC n° DTP_TO.ING A0011\P\202\1305/2021 in data 10/03/2021 (ns. prot. n° 12413 del 10/03/2021) Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione Torino, Struttura Organizzativa Ingegneria, Reparto OFI con domicilio legale in via Sacchi n° 3, 10125 – Torino (TO), Codice Fiscale 01585570581 e partita IVA 01008081000, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per intervento di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento sul Torrente Banna al km 29+950 della linea Torino – Genova, in comune di Villanova d'Asti (AT). A seguito di revisione progettuale decisa dalla committenza, la società di ingegneria Hydea S.p.A. (incaricata della progettazione), con sede in via del Rosso Fiorentino n° 2/G – 50142, Firenze, con nota n° 210507 del 07/05/2021 (ns. prot. n° 22512 del 12/05/2021) inviava allo scrivente Settore i nuovi elaborati del progetto esecutivo e, successivamente, la committenza, Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale produzione Torino, Struttura Organizzativa Ingegneria, Reparto OFI ha presentato nuove istanze di concessione demaniale e nello specifico, con nota n° 3984 del 30/06/2021, inviata via PEC (ns. prot. n° 31028 del 02/07/2021) istanza ai fini del rilascio della concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per intervento di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento ferroviario sul Torrente Banna al km 29+950 della linea Torino-Genova. Sostituzione ponte ad arco in muratura e realizzazione di canale scolmatore in affiancamento.

L'intervento progettato adegua le condizioni di deflusso del tombino ferroviario situato alla progressiva Km 29+950 della linea Torino-Genova, sul Torrente Banna. Sulla base dello specifico Studio di compatibilità idraulica redatto da RFI nel 2015, il tombino risultava idraulicamente non

adeguato per mancanza del franco idraulico sia nel deflusso della portata di piena centennale che duecentennale, la corrente idraulica dell'attraversamento è in pressione. Il tombino risulta tuttavia compatibile con il rischio idraulico presente sull'area in quanto l'esondazione delle aree a monte del ponte non gravava sul tessuto urbanizzato.

In relazione a ciò veniva attivata la condizione di esercizio provvisorio prevista dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Delibera del 5 aprile 2006 n° 10) fino all'attuazione degli interventi strutturali di adeguamento.

Il ponte, allo stato attuale, è composto da due parti a geometria differente e realizzate in epoche diverse. La parte più a monte (di recente costruzione) è a sezione rettangolare con travi in acciaio, incorporate nel calcestruzzo mentre quella più a valle è un manufatto in muratura ad arco, a campata unica. Il ponte in questione sostiene i sei binari della linea ferroviaria Torino-Genova, nel tratto del territorio di Villanova d'Asti. A distanza di circa 6,00 m a valle dell'attraversamento ferroviario è presente un ponte stradale ad arco in muratura (e ad una campata) che si trova su una strada a servizio di una sottostazione elettrica FS.

L'intervento prevede le seguenti fasi:

- Demolizione del ponte in muratura ad arco presente nella parte di valle dell'attuale attraversamento ferroviario e realizzazione di uno scatolare in prolungamento di quello esistente, di dimensioni utili 5,00 x 3,05 m (larghezza per altezza);
- Regolarizzazione del fondo alveo con rimozione della coltre di sedimenti vegetata presente attualmente sotto la parte ad arco ed a valle;
- Costruzione di un secondo scatolare, parallelo all'esistente, di dimensioni interne pari a 6,40 x 3,05 m (larghezza per altezza);
- Demolizione dell'attuale passerella stradale di servizio e costruzione di due scatolari in prosecuzione (seppure indipendenti) di quelli ferroviari, delle medesime dimensioni.

L'attraversamento sarà quindi composto da due tombini scatolari affiancati di larghezza totale 11,40 m ed altezza 3,05 m: uno (il principale) sull'attuale manufatto, l'altro (completamente nuovo) parallelo all'esistente. I due scatolari hanno interasse 10,55 m. I nuovi manufatti idraulici saranno raccordati gradualmente all'alveo esistente, che verrà profilato con scarpate a pendenza 3:2, per un tratto di circa 100,00 metri, in asse all'attraversamento esistente, con corazzamento del fondo e delle sponde mediante massi di pietrame non cementato. Sul tombino esistente adeguato, una gaveta centrale a sezione trapezia di larghezza 1,50 m ed altezza 0,60 m, consentirà il deflusso della portata di magra fino al raggiungimento della quota di 252,30 m s.l.m. che rappresenta la quota di scorrimento della portata di piena in entrambi i tombini. La sezione del corso d'acqua, nel tratto in avvicinamento alla ferrovia, verrà gradualmente allargata in modo da incanalare il deflusso nelle due luci, senza bruschi cambiamenti di sezione. Infine è prevista la riprofilatura delle sezioni con realizzazione di scogliere per un tratto di 40,00 m a monte, e 30,00 m a valle dell'attraversamento. Le scogliere verranno realizzate con massi di spessore 40-50 cm, in pietrame non gelivo, con geotessuto g. 400 e con lo stesso materiale verrà rivestito il fondo alveo, secondo le modalità indicate negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Poiché l'opera da realizzarsi interferisce con il corso d'acqua denominato Torrente Banna, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 114 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) costituiti da Relazione generale, Relazione geologica, Relazione strutturale e di calcolo, Computo metrico estimativo Quadro economico, Capitolato speciale d'appalto, Inquadramento generale, Planimetrie e sezioni Particolari in c.a., Carpenterie e armature, Schema di contratto, Piano di manutenzione dell'opera, Piano di sicurezza, Cronoprogramma, stilati da Ingeoproject, Studio Associato dell' Ing. Giorgio Scioldo e dell' Ing. Roberto Sperandio con sede in Corso Giacomo Matteotti n° 12 , Torino (TO), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Villanova d'Asti per 15 giorni consecutivi, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta. In data 28/07/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Banna fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Banna fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Le opere di difesa dell'alveo con massi in pietrame non cementati, da realizzarsi sul tratto oggetto d'intervento, in base a quanto stabilito dalla D.G.R. del 03/10/2020 n° 6-2173 ed in particolare dal suo Allegato che, al punto 3, evidenzia che le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), non rientrano nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua", non è soggetta alle procedure di verifica alla VIA (art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione Torino, Struttura Organizzativa Ingegneria, Reparto OFI con domicilio legale in via Sacchi n° 3, 10125 – Torino (TO), Codice Fiscale 01585570581 e partita IVA 01008081000, i lavori di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento ferroviario sul Torrente Banna al km 29+950 della linea Torino-Genova con sostituzione di ponte ad arco in muratura e realizzazione di canale scolmatore in affiancamento nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato tecnico allegato all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- il rivestimento dell’alveo dovrà essere realizzato in massi di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l’efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali dello stesso dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all’interno della sponda e del fondo alveo e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo dell’alveo non interessato dagli interventi, in modo da non costituire restringimento dell’alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- l’altezza della scogliera non dovrà superare la quota dell’attuale piano campagna e, in generale, non si dovrà modificare l’altimetria dei luoghi;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell’attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell’opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d’arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all’attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- le operazioni di rimozione/taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area interessata dai lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 (*Gestione e promozione economica delle foreste*) e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale inerte fuori dall’alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde (ad esclusione dei tratti interessati dall’intervento di cui al presente provvedimento), di formare accessi definitivi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere all’immediato allontanamento del materiale legnoso e dei relativi residui derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;

- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- durante il corso di realizzazione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che possono determinare la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica e comunque in generale che possono causare turbativa al buon regime idraulico;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite e nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, il progettista incaricato dovrà espressamente dichiarare di avere ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7 e relativi leggi/regolamenti vigenti in materia;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il personale di Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione di Torino dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione di Torino è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuta a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere autorizzate, che si renderanno

- necessarie al fine di garantire la stabilità delle opere in progetto e il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
 - il concessionario dovrà recepire le prescrizioni impartite, con nota n° 7534 del 02/04/2021 (ns. prot. n° 16522/A1814B in pari data) dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante; in particolare il Settore Provinciale ha comunicato che il Torrente Banna non rientra nel campo di applicazione della “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006” sottolineando comunque l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso del corso d'acqua;
 - la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Servizio Ambiente Caccia e Pesca

Classificazione XII.08.05/00005

Asti, li 31/03/2021

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Alessandria - Asti
Corso Dante, 163
14100 ASTI
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: verifica di compatibilità fauna ittica con i lavori di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento del torrente Banna al Km 29+950 della linea Torino – Genova, nel Comune di Villanova d’Asti (AT), sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011.

Richiedente: Società RFI – Gruppo Ferrovie della Stato SpA.

In riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, al protocollo dell’Ente nr. 6383 del 23/03/2021, relativa alla verifica di compatibilità fauna ittica dei lavori in oggetto ai sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii., lo scrivente Ufficio ha incaricato gli Agenti di vigilanza faunistico ambientale all’effettuazione del sopralluogo (verbale del 31/03/2021) i quali hanno constatato una scarsa portata d’acqua con assenza di fauna ittica.

Per quanto sopra riportato il torrente in oggetto non rientra nel campo di applicazione della citata disciplina.

Preme comunque sottolineare l’importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d’acqua.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Operativo
Dirigente del Servizio Ambiente Caccia e Pesca
*Dott. Angelo Marengo**

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

*Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*